

# La contribuzione figurativa

I contributi figurativi garantiscono copertura contributiva al lavoratore anche nei periodi in cui l'attività lavorativa è sospesa e, pertanto, non vi è obbligo di versamenti contributivi.

Gli eventi coperti da contribuzione figurativa sono molti e per ciascuno vi è una modalità per la richiesta di accredito.

In questo numero di Previdenza Flash troverete tutte le informazioni necessarie.

## I contributi figurativi

Durante la vita lavorativa può accadere frequentemente il caso di periodi in cui non vi è stata un'attività di lavoro e, di conseguenza, non vi c'è stata, né per il lavoratore dipendente né per quello autonomo, la possibilità di versare all'Ente di previdenza i contributi obbligatori.

Spesso, però, l'assenza dell'attività di lavoro non è dovuta alla volontà del lavoratore assicurato ma è provocata da eventi a lui non imputabili. Per alcuni di questi eventi la legge prevede l'accredito in favore dell'interessato dei cosiddetti contributi figurativi.

Per esempio dà diritto all'accredito figurativo il periodo di interruzione dell'attività dovuto all'obbligo di prestare il servizio di leva oppure i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge per le donne in gravidanza.

La valenza di questi contributi "fittizi" per il diritto alla prestazione (valgono, invece, sempre per la misura della pensione) cambia a seconda del tipo di prestazione. Così, per esempio, mentre per raggiungere il diritto alla "vecchia" pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione i periodi di malattia e i periodi di disoccupazione non erano utili, gli stessi sono invece utili per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata o, fino al 2011, la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo dei 40 anni di versamenti (indipendentemente dall'età) a condizione di avere almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

### Massimo 5 anni

Dall'1.1.1993 i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa. Tale limitazione, però, vale solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno contributi accreditati dopo il 1992 e prima del 1996.

### Per quali eventi

Come abbiamo appena detto, l'accredito della contribuzione figurativa è previsto per eventi ben individuati dalla normativa e riguardano principalmente:

- il servizio militare e servizio civile;
- la malattia e l'infortunio;
- la disoccupazione;
- la gravidanza e il puerperio;
- i congedi per assistere inabili;
- l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
- la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- le calamità naturali;
- la mobilità;
- la donazione gratuita di sangue;
- la tubercolosi;
- la persecuzione politica o razziale.

Ecco, allora, per ciascuno di questi eventi, condizioni e modalità per il riconoscimento dell'accredito figurativo.

A volte l'accredito della contribuzione figurativa avviene automaticamente altre volte, invece, è indispensabile fare una specifica richiesta: per ogni evento indicheremo se è necessario presentare la domanda o no.

### **Il servizio militare (a domanda)**

I periodi di servizio militare valgono per la pensione: il riconoscimento è gratuito e la domanda per l'accredito può essere presentata in qualsiasi momento. Il periodo della leva (anche quello svolto come obiettore di coscienza) è riconosciuto per intero, quale che sia stata la durata, sempreché si possa far valere almeno un contributo settimanale, anche successivo, al servizio militare. Per l'accredito va inoltrata una specifica domanda per via telematica indicando il periodo di leva. Attenzione, però, a distinguere il servizio prestato nelle Forze armate per effetto della leva militare obbligatoria da quello, invece, cosiddetto "di carriera", perché, in quest'ultima ipotesi, è prevista l'iscrizione a un'altra forma previdenziale. C'è, poi, da precisare che non tutto il periodo del servizio militare dà diritto all'accredito figurativo. Non valgono infatti:

- i periodi di detenzione non seguiti da sentenza di assoluzione, amnistia o indulto;
- i periodi di assenza non autorizzata o diserzione (anche se seguita da amnistia);
- i periodi di licenza straordinaria concessa per motivi privati (a domanda dell'interessato, o d'ufficio in attesa del trattamento di quiescenza);
- i periodi prestati nella Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre 1943.

### **Il servizio civile (a domanda)**

I periodi di servizio civile sono stati caratterizzati nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale.

- Fino al 31 dicembre 2005 accredito gratuito perché equiparati al servizio militare per gli obiettori di coscienza;
- Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 il periodo di servizio civile è coperto da contribuzione versata nella gestione speciale INPS;
- Dal 1° gennaio 2009 è necessario il riscatto oneroso a carico del richiedente.

È stato previsto l'accredito dei contributi figurativi fino al 31 dicembre 2005, in quanto equiparati al servizio militare, per i periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, per i quali viene apposta specifica annotazione sul foglio matricolare. Dal primo gennaio 2006 i volontari del servizio civile sono soggetti all'obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS con oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile. Dal primo gennaio 2009 i periodi di servizio civile sono riconosciuti solo tramite riscatto oneroso dell'interessato.

## Malattia e infortunio (a domanda)

La contribuzione figurativa spetta per i periodi di malattia e inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio di durata non inferiore a 7 giorni. Le assenze per malattia senza retribuzione, prima riconosciute per 52 settimane nell'intera vita lavorativa, sono aumentate nel corso del tempo di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 24 mesi nel triennio 2009-2011; per esempio nel triennio 2003-2005 potevano essere riconosciute 78 settimane (18 mesi).

### I limiti all'accredito della contribuzione di malattia/infortunio

Periodo	Accredito
Fino al 31.12.1996	12 mesi (52 settimane)
Dall'1.1.1997 al 31.12.1999	14 mesi (61 settimane) di cui non più di 52 prima dell'1.1.1997
Dall'1.1.2000 al 31.12.2002	16 mesi (70 settimane) di cui non più di 61 prima dell'1.1.2000
Dall'1.1.2003 al 31.12.2005	18 mesi (78 settimane) di cui non più di 70 prima dell'1.1.2003
Dall'1.1.2006 al 31.12.2008	20 mesi (87 settimane) di cui non più di 78 prima dell'1.1.2006
Dall'1.1.2009 al 31.12.2011	22 mesi (96 settimane) di cui non più di 87 prima dell'1.1.2009

E' possibile l'accredito dei periodi di malattia intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro: in questo caso serve documentazione che provi inconfutabilmente i periodi di malattia (cartelle cliniche o altra documentazione equipollente)

## Disoccupazione - ora - NASPI (accreditata d'ufficio)

Quando il lavoratore è stato licenziato e ha percepito l'indennità di disoccupazione, c'è il diritto a vedersi riconosciuti figurativamente i contributi per la pensione. Dal 1° maggio 2015 questa prestazione è denominata NASPI. Per il periodo di percezione della questa indennità è riconosciuta, oggi, al lavoratore la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali che ha percepito negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari ad 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI

Poiché questo limite è pari, per l'anno in corso, ad una retribuzione pensionabile di circa 24 mila euro, per evitare che, nei confronti di chi ha una retribuzione pensionabile superiore a quest'importo, la contribuzione accreditata per la NASPI possa danneggiare la parte di pensione eventualmente maturata nel sistema retributivo, la legge prevede che in queste ipotesi l'accredito della contribuzione figurativa per la NASPI venga, ai soli fini del calcolo della pensione ma non per maturare il diritto alla pensione, "neutralizzato" (= non considerato ai fini del calcolo).

Per l'accredito di tali contributi figurativi non serve presentare domanda, ma è necessario almeno un contributo obbligatorio versato prima del periodo di disoccupazione.

## **Gravidanza e puerperio (a domanda)**

Ai fini dell'accredito figurativo sono validi i periodi di:

- astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di 5 mesi, 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo il parto;
- astensione facoltativa (congedo parentale) per entrambi i genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo massimo di 10 mesi;
- assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i 3 e gli 8 anni di vita. Se il bambino ha meno di 3 anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, l'assenza non può superare i 5 giorni l'anno per ciascun genitore.

## **Maternità al di fuori del rapporto di lavoro (a domanda)**

Un'ulteriore possibilità per vedersi accreditare dei contributi figurativi riguarda le maternità avvenute fuori dal rapporto di lavoro. L'art. 25, del Decreto Legislativo 151/2001 (il Testo Unico sulla maternità) ha infatti stabilito in favore delle sole lavoratrici dipendenti che i periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, come contribuzione figurativa. È necessario, tuttavia, possedere, al momento della domanda, il requisito di 5 anni di contribuzione di 260 settimane, che devono essere fatti valere esclusivamente nella gestione dei lavoratori dipendenti. Resta, quindi, esclusa la possibilità dell'accredito quando i 5 anni di contribuzione sono raggiunti con contributi versati, in tutto o in parte, nella Gestione dei lavoratori autonomi. L'INPS su questo argomento ha poi precisato che l'accredito è riconosciuto anche per le nascite avvenute all'estero.

## **I congedi per assistere familiari inabili o per se stessi (a domanda)**

Le assenze dal lavoro per i permessi fruiti ai sensi della legge 104 e il congedo straordinario biennale per assistere familiare portatori di handicap non fanno perdere la retribuzione e prevedono il riconoscimento della contribuzione figurativa

## **Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali (a domanda)**

Sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi di aspettativa non retribuita successivi all'11 giugno 1970 per funzioni pubbliche elettive o per cariche direttive sindacali provinciali o nazionali. Per avere diritto all'accREDITAMENTO dei contributi è necessario che non esista l'obbligo del versamento dei contributi per il periodo di aspettativa. La legge prevede che dal 1996 l'accredito figurativo per le aspettative non retribuite scatti dopo 6 mesi dall'assunzione. Dal primo gennaio 2000, i lavoratori dipendenti che assumono una carica elettiva per la quale è assicurato un vitalizio (è il caso dei deputati, dei senatori e dei consiglieri regionali) e che vogliono mantenere l'originaria posizione assicurativa, devono versare al proprio ente di previdenza l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore.

La domanda va presentata tassativamente, pena decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di cui si chiede l'accredito

### **Cassa integrazione guadagni (d'ufficio)**

Per la pensione sono utili, figurativamente, i periodi di sospensione dal lavoro o lavoro a orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, per i quali è stata concessa la Cassa integrazione.

### **Calamità naturali (a domanda)**

Sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi durante i quali i lavoratori hanno riscosso le indennità speciali previste per i disoccupati residenti nei Comuni colpiti da calamità naturali. È necessario almeno un contributo obbligatorio precedente.

### **Mobilità (d'ufficio)**

Sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi, in cui è stata riscossa l'indennità di mobilità. Essi sono accreditati automaticamente, a condizione che l'assicurato abbia almeno un contributo obbligatorio settimanale accreditato all'INPS. I contributi accreditati sono utili ai fini del diritto e dell'importo per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata.

### **Donazione gratuita di sangue (a domanda)**

La contribuzione figurativa va riconosciuta per le assenze dal lavoro in seguito a donazioni di sangue. Per ottenere l'accredito figurativo sono valide le giornate di riposo in cui l'assicurato ha donato il sangue a condizione che il datore di lavoro abbia ottenuto il relativo rimborso da parte dell'INPS.

### **Tubercolosi –TBC – (d'ufficio)**

Vengono accreditati figurativamente i periodi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all'indennità TBC.

Sono coperti da contribuzione anche i periodi durante i quali l'interessato aveva diritto a trattamenti e all'assegno di cura e sostentamento post-sanatoriali.

### Requisiti

- almeno un anno di contribuzione effettiva versata in qualsiasi epoca;
- un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare

Occorre presentare la domanda per l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi per i periodi di assistenza antitubercolare non a carico dell'INPS.

### **La persecuzione politica o razziale (a domanda)**

*.....Solo per curiosità!*

Sono validi i periodi di persecuzione subita da cittadini italiani per la loro attività politica antifascista o per la loro condizione razziale dopo 28 ottobre 1922 (marcia su Roma) e fino al 24 aprile 1945 (Liberazione).

Qualcuno sostiene che la data iniziale possa essere 1° luglio 1920 (per fatti avvenuti in Friuli Venezia Giulia).

E' necessario che l'interessato abbia svolto, in qualunque epoca, lavoro dipendente retribuito sottoposto all'obbligo di contribuzione all'INPS.

L'INPS ha esteso la possibilità di chiedere l'accredito figurativo per persecuzioni razziali subite fino al 25 aprile 1945, ai lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"